



ELENA BRESSAN
Notaio

N. 32.411 Rep.

N. 18.100 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"Noi e il Cancro - Volontà di Vivere"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei giugno duemiladiciannove.

6 giugno 2019

Essendo le ore 17.30 (diciassette e trenta).

In Padova, via Gradenigo n. 10.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'Associazione **"Noi e il Cancro - Volontà di Vivere"**, con sede in Padova via Matteotti n. 27, codice fiscale: 80040220289, iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato al n. PD0050, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 2037, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore".

E' PRESENTE

- DONEGA' Anna, nata a Padova il giorno 28 ottobre 1981, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fiscale: DNG NNA 81R68 G224N, la quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione.

Cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione DONEGA' Anna.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- sono presenti, in proprio o per delega regolarmente acquisita agli atti dell'associazione n. 22 (ventidue) associati su un totale di n. 26 (ventisei) aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che si allega sub **"A"**;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti: se medesimo, Presidente, Maso Gianni e Furlan Maria Luisa, Vice presidenti, Fantini Luigina, Negrisola Adriana e Biasiolo Dolores, Consiglieri, assenti giustificati i Consiglieri De Toni Donatella, Del Giudice Augusta, Cavezzana Annamaria, Simeonato Ivana; Fabretto Madina.

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare l'operazione proposta. Egli fa presente all'assemblea la necessità di adeguare il testo dello statuto alla nuova normativa sul terzo settore (D.lgs 117/2017 e successivi decreti attuativi) ed in particolare alle norme inderogabili della stessa facendo poi presente che vi sono anche norme derogabili con espressa previsione statutaria.

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche proposte e da me Notaio viene data lettura all'assemblea dello statuto riformulato in conseguenza.

Registrato a Padova

il 12/06/2019

al n° 19232 S. 1T

con € Esente

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione di un nuovo statuto riformulato.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, l'assemblea con il voto favorevole espresso per alzata di mano di tutti gli associati presenti e aventi diritto di voto e accreditati al momento della votazione e quindi all'unanimità

delibera:

- A -

- di approvare il nuovo testo dello statuto che trovasi allegato al presente sotto la lettera **"B"** nel suo testo riformulato e aggiornato;
- di dare atto ai fini di cui all'art. 22 del D.Lgs 117/2017 che il patrimonio dell'associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

- B -

- Di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE

E CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.57 (diciassette e cinquantasette).

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della emissione della relativa fattura in formato elettronico ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, si dichiara che, con riferimento all'Associazione in oggetto, l'indirizzo di posta elettronica è il seguente:

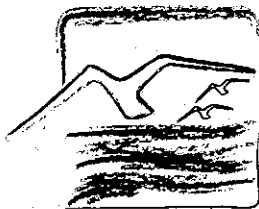
associazione@volontadivivere.org, espressamente richiedendo che a tale indirizzo sia spedita tutta la documentazione conseguente al presente atto.

Io Notaio ho dato lettura alla Comparsa di quanto allegato al presente.

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per tre facciate, ho dato lettura alla Comparsa che lo approva.

E' sottoscritto alle ore 17.58 (diciassette e cinquantotto).

F.to: Anna Donegà; Elena Bressan (L.S.).


**Volontà
di Vivere**

Noi e il cancro

Centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico


DICHIARAZIONE relativa AGLI ASSOCIATI E VOLONTARI

La sottoscritta Donegà Anna, in qualità di Presidente dell'Associazione Noi e il Cancro - Volontà di Vivere ONLUS, dichiara che presso l'Associazione stessa prestano attività di volontariato le seguenti persone (N.26 associati):

NOME	ATTIVITA' SVOLTA
Andreosi Rosanna	Accoglienza in sede; Visite all'ospedale <i>Rosanna Andreosi</i>
Arcangeli Michela	Incontri nelle scuole
Bertocco Monica	Medico impegnato nelle scuole per portare ai giovani l'informazione sulla prevenzione dei tumori giovanili
Biasiolo Dolores	Consigliere <i>Biasiolo Dolores</i>
Biasiolo Lauretta	Accoglienza in sede
Bolzonella Lilia	Accoglienza in sede <i>DELEGA A ESPOSITO Anna Esposito</i>
Bordignon Dr. Matteo	Medico impegnato nelle scuole per portare ai giovani l'informazione sulla prevenzione dei tumori giovanili
Camporese Mirella	Contabilità <i>Mirella Camporese</i>
Cavezzana Annamaria	Consigliere; Accoglienza in sede <i>DELEGA A Andreosi</i>
Coccatto Adriana	Accoglienza in sede; Visite all'ospedale <i>DELEGA A GIACOMAZZI Sline</i>
De Toni Donatella	Consigliere <i>DELEGA A FANTINI Luigina Fantini</i>
del Giudice Augusta	Consigliere <i>DELEGA A FURLAN Maria Luisa</i>
Donegà Anna	Presidente <i>Anna Donegà</i>
Esposito Anna	Visite all'ospedale; Mercatini in favore dell'Assoc <i>Anna Esposito</i>
Fabretto Madina	Consigliere; Addetta ai rapporti con la stampa <i>DELEGA A CAMPARESE Mirella</i>
Fantini Luigina	Consigliere e segretaria del Consiglio Direttivo <i>Luigina Fantini</i>
Furlan Maria Luisa	Vice Presidente <i>Maria Luisa Furlan</i>
Giacomazzi Sline	Rappresentante presso la Consulta Femminile del Comune di Padova <i>DELEGA TAMPEN</i>
Maso Gianni	Vice Presidente; Tesoriere <i>Gianni Maso</i>
Negrisola Adriana	Consigliere <i>Adriana Negrisola</i>
Pegoraro Emanuela	Accoglienza in sede; Visite all'ospedale <i>DELEGA A MASO Gianni</i>
Simeonato Ivana	Consigliere; Incontri nelle scuole <i>DELEGA A SIMEONATO Ivana</i>
Tanzella Caterina	Presidente Onorario <i>Caterina Tanzella</i>
Toderini Daniela	Rappresentanza presso altre realtà <i>DELEGA A DONEGA' Anna Donegà</i>
Trivellato Mariangela	Presenza in occasione di convegni o iniziative <i>Mariangela Trivellato</i>
Verza Cristina	Incontri nelle scuole <i>DELEGA A NEGRISOLA Adriana</i>

Padova, 06 maggio 2019

Il Presidente

Anna Donegà

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "*Noi e il Cancro-Volontà di Vivere ODV*" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, introdotto con D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà "*Noi e il Cancro-Volontà di Vivere ODV ETS*".

L'organizzazione ha sede in via Matteotti n. 27, nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere (individuate nell'art.5 comma 1 del D.Leg. 117/2017), prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interes-

se sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- assistenza al malato oncologico e ai familiari, attraverso programmi e servizi di tipo socio-sanitario, di supporto psicologico e riabilitativo;
- valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società e difesa della loro salute;
- accoglienza degli utenti in momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- formazione e aggiornamento di tecnici della riabilitazione, medici e psicologi;
- formazione permanente di volontari;
- divulgazione dell'informazione inerente alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori, con particolare attenzione nei confronti della popolazione giovanile e scolastica;
- inserimento collaborativo di volontari in altre organizzazioni;
- formazione di nuovi gruppi con medesime finalità;
- collaborazione con le istituzioni (sanitarie e non);
- ospitalità a tirocinanti (pre e post laurea), specializzandi e stagisti, assicurati dalle università di provenienza e inviati per approfondire le loro materie di studio e fare esperienza pratica;
- iniziative volte a modificare l'atteggiamento sociale e culturale nei confronti del malato oncologico;
- iniziative di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il nu-

mero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di Controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera oppure e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da sette a undici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Il Patrimonio dell'associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22 comma 4, del D.Lgs 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Assemblea deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Anna Donegà; Elena Bressan (L.S.).